



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 8 gennaio 2020.

Oggetto: **Legge di Bilancio 2020 – sintesi principali NOVITA' per i datori di lavoro**

È stata pubblicata sul S.O. n. 45 alla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019** la **Legge n. 160 del 27 dicembre 2019** contenente *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*.

La **Legge di Bilancio 2020** è entrata in vigore il **1° gennaio 2020**.

Si fornisce di seguito un'analisi schematica delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, riconducibili all'articolo 1 della norma.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (COMMA 677)

La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, stabilendo che **non** concorrono alla **formazione** del **reddito** del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (in precedenza euro 5,29) aumentato a **euro 8** (in precedenza euro 7) se rese in **forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

In sostanza, i limiti di esenzione dei buoni pasto cartacei, dal 1.1.2020 si abbassano a euro 4,00 giornalieri, mentre quelli dei ticket elettronici di alzano a euro 8,00 giornalieri.

È confermata la non imponibilità per:

- ❖ le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- ❖ le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

La novità, prevista dal comma 877 art 1 entra in vigore dal 1 gennaio 2020, e si ipotizza che si applicherà ai buoni pasto assegnati a partire da quella data.

Sulle modalità specifiche di applicazione sono attese tuttavia conferme da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 - 633)

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, **per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.**

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020, sulla base delle emissioni di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/ km, assegnati con contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2020 (perciò si abbassa il valore del fringe benefit)**;
- al 30% per i veicoli, con **emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/ km**, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020 (**viene confermato il valore del fringe benefit**);
- al 40% per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020 (aumenta il valore del fringe benefit)**. Tale percentuale è elevata ulteriormente al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con **emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020 (aumenta il valore del fringe benefit)**e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (COMMA 342)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

- ❖ **prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;**
- ❖ **nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).**

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012 che ha regolato l'attuazione dei congedi del padre.

Anche per l'anno 2020, inoltre, è **facoltà** del lavoratore fruire di un **ulteriore giorno di congedo**, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI (COMMA 7)

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato "**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**", la cui dotazione ammonta a

- ✓ 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e
- ✓ 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (COMMA 8)

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro. (c.d. Duale), subisce un'ulteriore modifica, al fine di promuovere l'occupazione giovanile.

Possono essere assunti giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che a seconda del titolo di studio possono accedere ai diversi percorsi in apprendistato.

In particolare, i contratti di **apprendistato duale stipulati** nel corso dell'anno 2020, da parte di **aziende che impiegano fino a 9 addetti**, godranno di uno **sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto** con riferimento alla contribuzione dovuta e prevista in regime ordinario per l'apprendistato.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Si attendono le necessarie indicazioni INPS per la concreta attuazione della misura.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL ANCHE PER IL 2022 (COMMA 9)

La Legge di Bilancio 2019 dello scorso anno aveva disposto, con effetto **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021**, la riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Successivamente, ai fini della **messa a regime, dal 2023**, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL, la Legge n. 58/2019 (c.d. "Decreto Crescita") ha disposto lo **stanziamento** delle risorse necessarie per rendere **strutturale** tale misura.

Tuttavia, tali norme non hanno disposto nulla in merito alla riduzione delle tariffe INAIL per l'anno 2022, lasciando **"scoperta"** tale annualità.

Ora, al fine di estendere la riduzione delle tariffe INAIL anche all'anno 2022 ed evitare l'aumento dei premi assicurativi per tale annualità, la Legge di Bilancio 2020 rimedia con un correttivo specifico.

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10) Stabilizzazione Giovani

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli **under 35** introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l'articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 **attuа un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.**

In sostanza viene disposta l'attuazione dell'**incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile negli **anni 2019 e 2020** anche in caso di **assunzione di soggetti con età fino a 35 anni** (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione.

A seguito di tale modifica, l'incentivo occupazione sviluppo Sud, disciplinato dall'ANPAL con i Decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall'INPS con la Circolare n. 102/2019, dovrebbe essere cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui alla Legge n. 205/2017.

Si resta in attesa delle indicazioni INPS per la concreta attuazione della novità.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)

La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le **giovani eccellenze**, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora sostanzialmente inattuato.

In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, **assumevano** con contratto a **tempo indeterminato** (anche part-time)

- cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di **110 e lode** (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e **prima del compimento del 30° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e **prima del compimento del 34° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute,

potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL).

Tale agevolazione (esonero contributivo), era impostata con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo **massimo** di **12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite **massimo** di **8.000 euro** per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

La Legge di Bilancio 2020, nel confermare le disposizioni, ha snellito il procedimento per la sua piena applicazione dal 1.1.2020, anche se, per la sua completa attuazione è necessario attendere le indicazioni operative INPS.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (COMMA 12)

Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori **beneficiari della NASpI** possano richiedere all'INPS la **liquidazione anticipata** in un'unica soluzione

- ❖ a titolo di incentivo all'avvio di un'**attività lavorativa autonoma** o di **impresa individuale**, ovvero
- ❖ per la **sottoscrizione** di una **quota di capitale sociale** di una **cooperativa** nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Ricorrendo la seconda casistica qualora il lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l'anticipazione della NASpI non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la verifica dell'effettiva destinazione dell'intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI (COMMA 13)

In relazione al contributo addizionale NASpI, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge nuove esclusioni, grazie all'introduzione delle lettere *b-bis*) e *d-bis*) al comma 29 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012.

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, sono infatti **esclusi** dall'applicazione del **contributo addizionale NASpI**, i **contratti a termine stipulati**:

- nel territorio della **Provincia Autonoma di Bolzano**, per lo svolgimento di **attività stagionali** definite dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali e aziendali **stipulati entro il 31 dicembre 2019** dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- per l'esecuzione di **speciali servizi di durata non superiore a tre giorni**, nel settore del **turismo** e dei **pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);
- per la **fornitura di lavoro portuale temporaneo** di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994.

ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO (COMMA 181)

Al fine di promuovere il **professionismo** nello **sport femminile** ed estendere alle atlete le tutele previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo di cui alla Legge n. 91/1981, la Legge di Bilancio 2020 istituisce a favore delle **società sportive femminili** che **stipulano** con le **atlete dei contratti di lavoro sportivo subordinato**, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 91/1981, un **esonero contributivo del 100%** dei contributi previdenziali ed assistenziali (nel **limite di 8.000 euro annui**) per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**.

Sono esclusi da tale esonero i premi per l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni.

In relazione a tale norma, si attendono i necessari chiarimenti dell'INPS sull'esonero contributivo e le istruzioni per la piena operatività della disposizione.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (COMMI 198 - 206)

La Legge di Bilancio 2020 introduce un **credito d'imposta** per il **periodo di imposta 2020**, a favore delle **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell'impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli **investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative**.

Nello specifico, il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura

- ✓ del 12% della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico** (come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C198/01);
- ✓ del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**, diversi da quelli messi in atto al punto precedente;
- ✓ del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività innovative di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei **settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafino, del mobile, dell'arredo e della ceramica**, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari;
- ✓ del 10% della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di innovazione tecnologica** volti a realizzare **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** per il raggiungimento di obiettivi di **transizione ecologica o di innovazione digitale**.

Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le **spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici**, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all'impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni.

Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in disciplina tecniche o scientifiche (nel caso del credito d'imposta per attività di *design* o creazione estetica, la laurea magistrale deve essere attinente alla tipologia di attività), ovvero che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE (COMMI 210 - 217)

La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Questa era la griglia delle agevolazioni 2020:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle **piccole** imprese;
- 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle **medie** imprese;
- 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle **grandi** imprese.

Fermi restando i limiti massimi annuali sopra indicati, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.

Preme evidenziare che, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia di tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno effettuare un'apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI 288 - 290)

Al fine di incentivare il ricorso ai mezzi di pagamento elettronici, la Legge di Bilancio 2020 introduce una misura volta a premiare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che, in qualità di soggetti privati (quindi non a nome o per conto di un soggetto giuridico o nell'esercizio di un'arte o professione - ma la cosa potrebbe riguardare i dipendenti delle aziende), utilizzano abitualmente **strumenti di pagamento elettronici** per l'acquisto di beni o servizi.

Tale misura si sostanzia in un **rimborso in denaro**, che sarà disciplinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un apposito decreto da emanare entro il 30 aprile 2020.

BONUS BEBÈ (COMMI 340 - 341)

La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** l'assegno previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020,

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- ✓ **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- ✓ **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- ✓ **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è **umentato del 20%**.

BUONO ASILO NIDO (COMMA 343)

La Legge di Bilancio 2020 rende **strutturale ed incrementa** (dal 2020) il buono previsto dall'art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere **dall'anno 2020**, a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

L'importo del buono spettante dal 2022 potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda che il buono in esame è corrisposto mensilmente dall'INPS, nel limite delle risorse stanziare, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

DETRAZIONE PER LO STUDIO DELLA MUSICA (COMMA 346 - 347)

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile, la Legge di Bilancio 2020 modifica l'art. 15 del TUIR, relativo alle detrazioni per oneri, introducendo la **nuova lettera e-quater)** ai sensi della quale, **dal periodo d'imposta 2021**, ciascun contribuente potrà detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle *"spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi*

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.”

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE (COMMA 361)

Con riferimento alla disciplina delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR viene modificato il primo periodo della lettera c-bis) del comma 1, innalzando la soglia oggetto di detrazione che riguarda ora *“le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11”*.

APE SOCIALE (COMMA 473)

Il termine di scadenza dell'**anticipo pensionistico** previsto dalla Legge n. 232/2016 viene **prorogato al 31 dicembre 2020**; pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l'appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall'INPS.

VALUTAZIONE DEI LAVORI GRAVOSI E SPESA PREVIDENZIALE (COMMI 474 - 475)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 è prevista l'adozione di un **DPCM** per l'istituzione di una **Commissione tecnica** incaricata di studiare la **gravosità** delle varie **occupazioni**, tenendo conto dell'età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Con lo stesso decreto vanno regolamentate le modalità di funzionamento della Commissione, i cui lavori si concluderanno entro il **31 dicembre 2020** con conseguente presentazione da parte del Governo, entro i successivi 10 giorni, di una specifica relazione alle Camere.

Sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 sarà istituita, mediante apposito DPCM, una **Commissione tecnica** di studio sulla **classificazione e comparazione**, a livello europeo e internazionale, della **spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali**.

Anche in questo caso il termine dei lavori è fissato al **31 dicembre 2020** con presentazione di relazione alle Camere.

OPZIONE DONNA (COMMA 476)

La cosiddetta “opzione donna” (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il **31 dicembre 2019** (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione.

Niente cambia riguardo l'applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Inoltre, viene previsto che il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29 febbraio 2020, possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (COMMI 477- 478)

Per il **periodo 2020-2021** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà riconosciuta con le seguenti modalità:

- ✓ 100% per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 77% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 52% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 47% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS;

- ✓ 45% per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra otto e nove volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

In relazione ad ognuna delle fasce sopra indicate, in caso di pensioni di importo superiore a quello previsto come limite massimo, ma inferiore al limite stesso incrementato della quota di rivalutazione, l'aumento viene attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

A decorrere **dal 1° gennaio 2022** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato nelle seguenti misure:

- ✓ 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- ✓ 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

RISORSE PER RDC E PDC (COMMI 479-481)

A partire dal 2020 è stabilito lo stanziamento di risorse al fine della **presentazione** delle **domande** di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di pensione di cittadinanza (Pdc) anche mediante i CAF in convenzione con l'INPS, nonché per le attività connesse all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate agli stessi centri di assistenza fiscale.

I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono fissati con Regolamento del Ministro del Lavoro.

INTERVENTI PER LE AREE DI CRISI COMPLESSA (COMMI 491-494)

Viene prevista la destinazione di risorse, nell'anno 2020, da parte delle Regioni interessate, al fine della **prosecuzione** della CIGS (art. 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015) e del trattamento di **mobilità in deroga** (art. 53-ter del DL n. 50/2017) a favore dei lavoratori delle **aree di crisi industriale complessa**.

Con riferimento al **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 si prevede, per l'anno 2020, sulla possibilità di autorizzazione di una **proroga di 6 mesi**, previo ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro (con la partecipazione del MEF), nel caso in cui l'avviato processo di cessione aziendale sia stato caratterizzato da fasi di particolare complessità, necessarie al suo completamento con salvaguardia dell'occupazione.

Inoltre, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, sono incrementate le risorse riservate al finanziamento dei **percorsi formativi**.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (COMMA 629)

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 dispone l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Con tali commi è prevista la rimodulazione della detrazione per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

In particolare è previsto che la predetta detrazione spetti:

- per l'intero importo, qualora il **reddito complessivo non sia superiore a euro 120.000**;
- per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo ed euro 120.000, qualora il **reddito complessivo sia superiore a euro 120.000** (comma 3-bis lett. a) e b).

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le seguenti spese:

- ✓ interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- ✓ interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- ✓ spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (COMMA 679-680)

La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15 TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs n. 241/1997.

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

REGIME FORFETTARIO (COMMI 691- 692)

L'attuale Legge di Bilancio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 145/2018, ovvero i commi 17-22 dell'art. 1, modificando la disciplina relativa al suddetto regime.

In particolare, viene previsto un nuovo requisito per l'accesso al regime forfettario.

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in riferimento all'anno precedente devono possedere **congiuntamente i seguenti requisiti**:

- aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- **aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi**
 - ✓ per lavoratori dipendenti;
 - ✓ per collaboratori coordinati e continuativi.

Nelle spese possono rientrare anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) e art. 60, TUIR).

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha aggiunto un **nuovo caso di esclusione** dal regime forfettario, introducendo la lettera d-ter al comma 55, art. 1 Legge n. 190/2014.

Pertanto, non possono più accedere al regime forfettario

"i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, se eccedono l'importo di 30.000 euro".

Tuttavia, ai fini della verifica del raggiungimento di tale soglia si dovrà accertare se il rapporto di lavoro dal quale siano derivati tali importi sia cessato o meno, dal momento che la verifica del raggiungimento della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Altre modifiche apportate alla disciplina dei forfettari attengono:

- alla decorrenza del termine per l'invio degli avvisi di accertamento ai contribuenti;
- alla computabilità di tali redditi ai fini delle detrazioni di cui all'art. 13 TUIR.

Nello specifico:

- ✓ è stata introdotta al comma 74 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, la previsione per cui per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento è il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (anziché del quinto anno, come previsto dall'art. 41 comma 1 DPR n. 600/1973);
- ✓ a parziale modifica di quanto previsto precedentemente il nuovo comma 75 della Legge n. 190/2014 come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 prevede ora che, ai fini della spettanza o determinazione delle deduzioni, detrazioni o per il riconoscimento di altri benefici anche di natura non tributaria, si deve tenere conto **anche del reddito sottoposto a regime forfettario**.

CONCESSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO AI CITTADINI VENEZUELANI DI ORIGINE ITALIANA (COMMA 879)

La Legge n. 160/2019 prevede la concessione del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TU di cui al D.Lgs n. 286/1998) e del permesso di soggiorno per **esigenze di carattere umanitario** ai **cittadini di nazionalità venezuelana con origini italiane**, che abbiano presentato **richiesta dello status civitatis italiano** alla **data di entrata in vigore** dal 1° gennaio 2020.

**RIMBORSO PERMESSI DI LAVORO AI TUTORI VOLONTARI DI MINORI NON
ACCOMPAGNATI (COMMI 882-883)**

In seguito all'incremento delle risorse destinate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (istituito con la Legge di Bilancio per l'anno 2015), è stato riconosciuto alle aziende un **rimborso del costo dei permessi retribuiti** se concessi, come clausola di maggior beneficio, fino ad un **massimo di 60 ore per ciascun tutore**, ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Il rimborso è pari ad un importo **fino al 50% dei costi sostenuti** dalle aziende per i permessi fruiti dai tutori volontari al fine dell'espletamento delle attività connesse all'ufficio della tutela volontaria.

Le **modalità attuative** della previsione e quelle per la richiesta dei contributi saranno disciplinate da un **decreto del Ministero** dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da **adottare entro 60 giorni** dal 1° gennaio 2020.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA